



## *Al Prefetto della Provincia di Pordenone*

VISTO l'articolo 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente l'istituzione presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 56, della legge n. 190 del 2012 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e semplificazione, dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi;

PRESO ATTO dell'intervenuta pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2013;

VISTE le modalità con le quali, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di seguito indicati, nonché le verifiche da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

VISTO il D.Lgs n. 159/2011;

CONSIDERATO che occorre procedere alla istituzione del sopraindicato elenco di fornitori e prestatori di servizi ed esecutori di lavori;

### **DECRETA**

È istituito presso questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo l'elenco dei fornitori e prestatori di servizi ed esecutori di lavori previsto dall'art. 1, commi 52 e 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 per i seguenti settori di attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

L'elenco è articolato in sezioni corrispondenti alle suindicate attività.



## *Al Prefetto della Provincia di Pordenone*

L'indicazione delle attività può essere aggiornata con decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

Con apposito decreto si provvederà all'integrazione del suddetto elenco relativamente agli ulteriori settori di attività individuati con il predetto decreto del Ministro dell'interno.

Nel suddetto elenco saranno iscritte, a domanda degli interessati, le imprese aventi sede legale in questa provincia esercenti le attività in almeno uno dei settori di riferimento, nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia che mirano ad accertare nei confronti delle medesime l'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del Codice antimafia.

Ai fini dell'iscrizione il titolare dell'impresa individuale ovvero il rappresentante legale della società, se l'impresa è organizzata in forma di società, dovrà presentare apposita istanza a questa Prefettura, allegando gli estremi di identificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei soggetti sottoposti a verifiche come individuati dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011.

Nell'istanza dovrà essere indicato per quale, ovvero per quali attività, nel caso di esercizio plurimo, viene richiesta l'iscrizione.

Il rappresentante legale dell'impresa iscritta dovrà segnalare eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali della stessa ovvero nell'incarico di Direttore Tecnico, se previsto, entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche.

L'impresa, organizzata in forma di società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre alle modifiche di cui sopra, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del decreto leg.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

**L'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.**

L'elenco delle imprese iscritte è pubblicato sul sito istituzionale di questa Prefettura-UTG.

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso il sito istituzionale di questa Prefettura-U.T.G..

Alle procedure per la prima iscrizione, per la revisione periodica da effettuarsi ogni anno, per la sospensione e per la cancellazione, si provvederà secondo le modalità e i termini individuati dal surrichiamato D.P.C.M. 18 marzo 2013.

Pordenone, 14/08/2013

p. IL PREFETTO  
IL VICEPREFETTO VICARIO  
(Vinciguerra)